



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# MILLEPROROGHE 2020

d.l. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito  
in legge 28 febbraio 2020 n. 8

a cura del  
dott. Francesco Cannarozzo

U.O. Normativa e regolamenti  
di Ateneo e privacy  
Responsabile:  
dott. Pasquale Di Maggio

## SOMMARIO

- *Art. 1, commi 1 e 1-bis*  
*(stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione) .... pag. 1*
- *Art. 1, comma 1-ter*  
*(procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo) ..... pag. 2*
- *Art. 1, comma 2 lettera a) e comma 4 lettera a)*  
*(termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012) ..... pag. 2*
- *Art. 1, comma 6*  
*(accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia) ..... pag. 3*
- *Art. 1, da comma 7 a 7-quater*  
*(obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali) ..... pag. 4*
- *Art. 1, comma 8*  
*(piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati) ..... pag. 5*
- *Art. 1, comma 9-bis*  
*(concessioni di lavori pubblici e servizi) ..... pag. 6*
- *Art. 1, comma 10-octies*  
*(pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni) ..... pag. 6*



- *Art. 1, comma 10-undecies*  
(termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per alcune pubbliche amministrazioni) ..... pag. 7
- *Art. 4, comma 2*  
(divieto di adeguamento agli indici Istat dei canoni di locazione passivi di immobili di proprietà privata affittati alla P.A.) ..... pag. 8
- *Art. 5-bis, comma 1 lettere a) e b)*  
(disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del S.S.N.) ..... pag. 9
- *Art. 5-bis, comma 2*  
(disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del S.S.N.) ..... pag. 10
- *Art. 5, comma 5*  
(equivalenza titoli professioni sanitarie) ..... pag. 11
- *Art. 6, comma 3*  
(disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera) ..... pag. 12
- *Art. 6, commi 5-sexies e 5-septies*  
(disposizioni in materia di ricercatori universitari) ..... pag. 13
- *Art. 6, comma 5-decies*  
(verifiche tecniche di edifici) ..... pag. 15
- *Art. 11, comma 5*  
(termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche) ..... pag. 16



**Art. 1, commi 1 e 1-*bis***  
**(stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione)**

L'art. 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la scadenza per le amministrazioni pubbliche per assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possenga i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/17, ossia:

- risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni a tempo determinato.

La novella di cui al comma 1-*bis* differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.

Si ricorda che il termine finale di applicazione della disciplina non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'art. 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

Dall'applicazione della suddetta normativa sono esclusi: il personale dirigenziale; il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.



**Art. 1, comma 1-ter**  
**(procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo)**

L'art. 1, comma 1-ter, proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo; la percentuale dei posti per tali procedure selettive riservate è elevata (dal 2020) al 30 % dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (il tetto del 30% deve essere considerato come massimo e invalicabile, non suscettibile di essere calcolato con arrotondamento).

Nel dettaglio, al fine di valorizzare le professionalità interne, il comma in esame dispone che la suddetta facoltà sia riconosciuta per il triennio 2020-2022, in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto, fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno, ed aumenta il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate, disponendo che questi non possano superare il 30 % (in luogo del 20 attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Ne deriva che il calcolo del 30% sul numero delle assunzioni dall'esterno può essere fatto a partire dall'anno 2020.

Inoltre, se l'ente somma le progressioni verticali alle progressioni di carriera o concorsi pubblici con riserva (*ex art. 52 d.lgs. 165/2001*) non deve comunque superare il 50% dei posti della categoria previsti nella programmazione del fabbisogno.

**Art. 1, comma 2 lettera a) e comma 4 lettera a)**  
**(termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012)**

L'art. 1 comma 2 proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni

verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all'art. 3, comma 102, della legge 244/2007 e all'art. 66, commi 13 e 13-*bis* del d.l. 112/2008. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista.

Più in particolare, la proroga concerne la possibilità per le università di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse, fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato), nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

#### **Art. 1, comma 6** **(accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia)**

Il comma 6 dell'articolo 1 sospende fino al 31 dicembre 2020 la disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'art. 28-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 e fissa al 10%, in luogo dell'8%, la percentuale massima per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione ovvero a personale pubblico non dirigente.

La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-*quater* dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-*quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista.



**Art. 1, da comma 7 a 7-quater**  
**(obblighi di pubblicazione con cernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)**

Finalità della disposizione in esame è quella di sospendere fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del codice della trasparenza, in caso di mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti.

I commi da 7 a 7-quater dell'articolo 1 dispongono che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come stabilito dal d.lgs. 33/2013. Fanno eccezione i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione (*ex art. 14 d.lgs. 33/2013*). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la *privacy*, l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

- la graduazione, tenuto conto di una serie di elementi relativi all'incarico svolto, degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al *curriculum* ed all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
- la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;



- l'individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

#### **Art. 1, comma 8**

#### **(piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati)**

Il comma 8 dell'articolo 1 consente l'entrata a pieno regime della piattaforma PagoPA alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutte le pubbliche amministrazioni obbligate a farlo. Si prevede dunque la proroga del termine previsto dall'art. 65, comma 2, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Per facilitare le amministrazioni, si prevede che l'adesione possa avvenire in via sussidiaria attraverso altro soggetto (amministrazione o *partner* tecnico) già operante sulla piattaforma.

Il processo di trasformazione digitale in atto non tollera ritardi e, pertanto, essendo stato già prorogato di un anno il termine inizialmente fissato al 1° gennaio 2019, si prevede che il termine sia differito al 30 giugno 2020, data ritenuta congrua per consentire gli adeguamenti tecnici necessari per l'adesione o per la stipula di convenzioni con soggetti già aderenti alla piattaforma.

In ultimo si attribuisce rilevanza al mancato adempimento dell'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esso incida sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comportamenti responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



**Art. 1, comma 9-bis**  
**(concessioni di lavori pubblici e servizi)**

Il comma 9-bis dell'art. 1 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

L'obbligo, contemplato dal comma 1 del citato art. 177 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), riguarda i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

Lo stesso comma prevede che l'obbligo delle percentuali indicate (80% e 60% per il settore autostradale) riguardi i contratti di lavori e servizi relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, e prevede altresì che i concessionari siano obbligati ad introdurre clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

La restante quota percentuale può essere realizzata da società in *house* per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

**Art. 1, comma 10-octies**  
**(pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni)**

L'art. 1, comma 10-octies, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2012.



Si tratta di un ulteriore forma di pubblicità che si aggiunge a quella già prevista dallo stesso art. 30, ovvero l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente per almeno 30 giorni.

In particolare, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica:

- degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni;
- dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (nel quale si dispone la facoltà di utilizzare anche le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate).

Si ricorda che con la legge 19 giugno 2019, n. 56 (decreto concretezza), si è stabilito che le amministrazioni possono decidere di non ricorrere per gli anni 2020 e 2021 alle procedure di cui all'art. 30 del testo unico sul pubblico impiego.

**Art. 1, comma 10-undecies**  
**(termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali per**  
**alcune pubbliche amministrazioni)**

Il comma 10-undecies dell'articolo 1 reintroduce la norma che prevede, con riferimento alle graduatorie approvate entro il 2019, l'esclusione del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.



Riguardo alla nuova disciplina generale sui termini di validità delle graduatorie per le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019 e art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001), si ricorda che essa prevede (ferma restando la validità di eventuali periodi di validità inferiori stabiliti da leggi regionali):

- il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nell'anno 2011. L'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
- il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
- il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019;
- il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 4, comma 2**

**(divieto di adeguamento agli indici Istat dei canoni di locazione passivi di immobili di proprietà privata affittati alla pubblica amministrazione)**

Prosegue ancora per l'anno 2020 il divieto di adeguamento agli indici Istat dei canoni di locazione passivi di immobili di proprietà privata affittati alla pubblica amministrazione.



**art. 5-bis, comma 1 lettere a) e b)**  
**(disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del S.S.N.)**

A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella predetta graduatoria, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica.

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'art. 24, commi 5 e 6 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.

I medici e i medici veterinari specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione



specialistica è a tempo parziale. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del d.lgs. n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, gli assunti sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

**Art. 5-bis, comma 2**

**(disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del S.S.N.)**

Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'art. 15-*nonies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.



L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

#### **Art. 5, comma 5** **(equivalenza titoli professioni sanitarie)**

L'art. 5, comma 5, proroga (dal 31 dicembre) al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

La proroga in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell'equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione (previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della legge di bilancio 2019 e pubblicato solo lo scorso settembre con d.m. 9 agosto 2019), mentre i termini per l'adozione erano stati fissati in 60 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Peraltro, la relazione illustrativa segnala come la piattaforma informatica per l'iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa solo a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo pertanto a soli tre mesi utili la possibilità per gli interessati di iscriversi, quando la procedura per la valutazione delle domande richiede un tempo sensibilmente maggiore (fino a centocinquanta giorni tra la presentazione della domanda di iscrizione ed il pronunciamento definitivo sull'iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine).



Si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni (e quindi la possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento) per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell'arco degli ultimi 10 anni, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.

**Art. 6, comma 3**  
**(disposizioni relative agli *ex* lettori di lingua straniera)**

L'art. 6, comma 3, differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera.

In base alla relazione illustrativa, il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella GU del 23 ottobre 2019. La già citata relazione illustrativa sottolinea che, conseguentemente, occorre intendere differito al 30 giugno 2020 il termine del 31 ottobre 2019 previsto dall'art. 3, co. 1, lett. a), del decreto interministeriale citato.

L'art. 11 della legge 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli *ex* lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del d.l. 120/1995 (legge 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Nello specifico, l'art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000, destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto.



Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine, in origine, del 31 dicembre 2017, prorogato, da ultimo, al 31 ottobre 2019.

Lo schema tipo di contratto integrativo di sede è stato adottato con d.i. 16 agosto 2019, pubblicato nella GU n. 249 del 23 ottobre 2019. Il medesimo d.i. ha stabilito anche i criteri di ripartizione del cofinanziamento per la stipula dei relativi contratti.

**Art. 6, commi 5-sexies e 5-septies**  
**(disposizioni in materia di ricercatori universitari)**

Il comma 5-sexies dell'art. 6 autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021.

Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN).

A tali fini, il comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) dal 2021.

Preliminarmente si ricorda che la legge 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla legge 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In base alla relazione tecnica all'emendamento 6.50 presentato dal Governo, durante l'esame presso la Camera, si ritiene di poter immettere nel sistema universitario, con decorrenza 1° gennaio 2021, 1.607 nuovi ricercatori (considerato un costo unitario annuo per ricercatore di tipo B di € 60.027).

Il comma 5-sexies, lett. b) autorizza le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato



in possesso di ASN. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base alla già citata relazione tecnica, si ritiene di poter consentire la progressione di carriera nel ruolo di professore di seconda fascia, considerando un costo medio annuo per ricercatore a tempo indeterminato di € 55.500 e un costo iniziale per professore di seconda fascia di € 70.500, di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, si provvede, come già previsto dalla legge di bilancio 2019:

- per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010.
- per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa legge 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo.

Il termine del 31 dicembre 2022 sembrerebbe rappresentare una deroga, riservata alla procedura in commento, rispetto alla disciplina generale prevista dall'art. 24, co. 6, della legge 240/2010. Si ricorda, infatti, che la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

Per le finalità di cui al co. 5-*sexies*, il comma 5-*septies* incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022.

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione dell'ora soppresso MIUR dall'art. 5, co. 1, lett. a), della legge 537/1993, e allocato sul cap. 1694, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle



università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale, destinata a confluire nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, legge 296/2006), e della spesa per le attività sportive universitarie. In base al d.m. 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, sul cap. 1694 sono allocati, per il 2021 e per il 2022, rispettivamente € 7.674,1 mln e € 7.713 mln.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- quanto a € 96,5 mln annui dal 2021, mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR", di cui all'art. 1, co. 240, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).
- quanto a € 15 mln annui dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'art. 1, co. 200, della legge 190/2014.

#### **Art. 6, comma 5-*decies*** **(verifiche tecniche di edifici)**

Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2021 (in luogo del 31 dicembre 2010 inizialmente previsto) e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.



**Art. 11, comma 5**  
**(termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali  
per le amministrazioni pubbliche)**

L'art. 11, comma 5 dispone la non applicazione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame sostituisce il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 335/1995, disponendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001, i termini di prescrizione contributiva (di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 3 della legge 335/1995), riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. La disposizione si applica per le gestioni previdenziali esclusive (come previsto già dalla norma sostituita, ma anche) per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS.

Ai sensi dei richiamati commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 335/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei seguenti termini (comma 9):

- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del d.l. 103/1991), ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.



I termini richiamati si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/1995, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del d.l. 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10).

---

*Fonti e testi tratti da: GU n. 305 del 31 dicembre 2019 (Serie Generale); GU n. 51 del 29 febbraio 2020 (Suppl. Ordinario n. 10); Lavori preparatori della Camera dei deputati - atto n. 2325, approvato il 20 febbraio 2020 e trasmesso al Senato il 20 febbraio 2020; Commento validato dal Comitato Scientifico del CoDAU del 30 marzo 2020.*



